



# Comune di Pradalunga (BG)

*Paese delle pietre coti*

**C.C. n. 54 del 22-12-2022**

COPIA

Oggetto:  
**MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI**

## ***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di dicembre alle ore 19:30 in Pradalunga, nel Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Pres.		Pres.
VALOTI NATALINA ELENA	P	ROSSI DARIO	P
PERSICO WILLIAM	P	ROSSI MANUEL	P
AZZOLA EMANUELE GIOVANNI	P	SCURI LUCA	P
BERTOLI GIANCARLO	P	ZAMBELLI ANDREA	P
CARRARA PAOLA	P	BANI ILEANA	P
MADASCHI MARIA GIULIA	P	SPINELLI FABIO	P
MISMETTI MASSIMO	P		

Sono così presenti n. 13 su 13 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VALLI Dott. STEFANO che redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco - VALOTI NATALINA ELENA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

L'Assessore al bilancio William Persico spiega che si rende necessario modificare il regolamento Tari e intervenendo su alcuni articoli a seguito della deliberazione di Arera 15/2022 che prevede inoltre l'adozione della carta dei servizi e l'istituzione del numero verde.

E' stato modificato l'articolo 28 sull'obbligo di dichiarazione (in particolare vengono indicati i dati che deve contenere la dichiarazione stessa, la tempistica, la modalità di presentazione e la ricezione della dichiarazione). Il comune ne prende atto e assegna un numero utenza ed utente.

Viene rinumerato l'articolo 30 con il numero 29.

All'art.30 viene inserito il paragrafo relativo ai reclami e alle rettifiche degli importi, come previsto da Arera.

Viene infine disciplinato il reclamo per la gestione del servizio.

Viene modificato l'art. 33 relativo al tema della riscossione (in particolare vengono indicati la data di riscossione della Tari e gli strumenti della riscossione come F24 e PagoPa).

All'art. 35 viene ridisciplinato il rimborso (si precisa il termine dei 30 giorni del provvedimento di rimborso per la richiesta della compensazione).

E' stato rivisto l'art. 38 come dilazione di pagamento e nell'articolo 41 si inserisce l'adeguamento ai provvedimenti di Arera.

Il consigliere capogruppo di minoranza Luca Scuri chiede ragguagli sulle disposizioni previste dall'art. 38, riferite ai contribuenti in difficoltà economica. Si chiede in particolare quale sia l'iter per le persone che versano in situazione economiche disagiate.

Il responsabile dr.ssa Anna Maria Maffeis precisa che i servizi sociali sanno chi beneficia dei bonus; l'assistente sociale può inoltre comprovare il momento di difficoltà e fare le relative certificazioni all'ufficio tributi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:

- la Legge n. 147 del 27.12.2013 all'art. 1, commi da 639 al 704 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi:
  1. IMU componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  2. TASI componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  3. TARI componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- con Deliberazione di C.C. n.40 del 30.09.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;



# Comune di Pradalunga (BG)

## Paese delle pietre coti

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha stabilito che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- con Deliberazione di C.C. n.37 del 24.09.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

### RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

VISTO il Regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.06.2021;

VISTO che si rende necessario procedere alle modifiche del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del a seguito di Deliberazione Arera n. 15/2022;

VISTI gli articoli seguenti vigenti e le relative modifiche:

TESTO VIGENTE ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	TESTO E ARTICOLI AGGIORNATI ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;	1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi



# Comune di Pradalunga (BG)

## Paese delle pietre coti

<p>b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni;</p> <p>c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni.</p> <p>Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.</p> <p>2. La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;</li><li>b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;</li><li>c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.</li></ul> <p>3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.</p>	<p>dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.</p> <p>2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:</p> <p><u>Utenze domestiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;</li><li>b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;</li><li>c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.9 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;</li><li>d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;</li><li>e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;</li><li>f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;</li><li>g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.</li></ul> <p><u>Utenze non domestiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;</li><li>b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;</li><li>c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;</li><li>d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.9 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e loro partizioni interne;</li><li>e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;</li><li>f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;</li><li>g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.</li></ul> <p>3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune comunicherà successivamente la presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).</p> <p>5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che possaggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno</p>
--	---



# Comune di Pradalunga (BG)

## Paese delle pietre coti

<p>l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.</p> <p>6. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.</p> <p>7. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.</p> <p>8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.</p>	
<p><b>Art.29</b></p> <p><b>CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.</li><li>La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</li><li>La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:<ol style="list-style-type: none"><li>per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;</li><li>per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</li><li>l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;</li><li>la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;</li><li>la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</li><li>la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.</li></ol></li><li>La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:<ol style="list-style-type: none"><li>i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);</li><li>i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</li><li>l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;</li><li>la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</li><li>la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.</li></ol></li><li>La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.</li><li>La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.</li><li>Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a</li></ol>	<p><b>ART. 29</b></p> <p><b>POTERI DEL COMUNE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</li><li>Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</li><li>In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..</li><li>Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138.</li></ol>



# Comune di Pradalunga (BG)

## Paese delle pietre coti

presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 30.</b> <b>POTERI DEL COMUNE</b></p> <p>1.Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p> <p>2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p> <p>3.In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..</p> <p>4.Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 30</b> <b>RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI</b></p> <p><b>1.</b> Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.</p> <p><b>2.</b> Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:</p> <p class="list-item-l1">a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;</p> <p class="list-item-l1">b) i dati identificativi del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il nome, il cognome e il codice fiscale;</li><li>- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;</li><li>- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;</li><li>- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);</li><li>- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;</li><li>- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;</li><li>- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.</li></ul> <p><b>3.</b> È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.</p> <p><b>4.</b> Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:</p> <p class="list-item-l1">a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;</p> <p class="list-item-l1">b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;</p> <p class="list-item-l1">b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;</p> <p class="list-item-l1">c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;</p> <p><b>5.</b> con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo</p>



# Comune di Pradalunga (BG)

## Paese delle pietre coti

	<p>addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.</p> <p><b>6.</b> Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).</p> <p><b>7.</b> Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n.296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 33.</b> <b>RISCOSSIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti per il dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per la prima rata. I termini di scadenza sono stabiliti annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe e, nel caso di elenchi integrativi nella relativa determina di approvazione.</li><li>Il tributo comunale è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9/7/1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, individuate dai competenti organi comunali. Sono fatte salve eventuali modalità di pagamento previste dalla legge.</li><li>Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 33.</b> <b>RISCOSSIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>A regime, i soggetti passivi, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:<ul style="list-style-type: none"><li><b>1<sup>o</sup> rata entro il 16 giugno</b></li><li><b>2<sup>o</sup> rata entro il 16 dicembre</b></li></ul></li><li>È possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro la scadenza della 1<sup>o</sup> rata ossia entro il <b>16 giugno</b>.</li><li>Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</li><li>Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa rifiuti è dovuta, avviso di accertamento di omesso o insufficiente pagamento.</li><li>Nel caso in cui l'avviso di pagamento non venga ricevuto, il contribuente deve contattare l'Ufficio competente per riceverne copia e adempiere all'obbligazione tributaria.</li><li>Fatti salvi successivi provvedimenti legislativi in materia di carattere imperativo che come tali prevorranno sulle presenti disposizioni, la giunta comunale, con proprio atto deliberativo ad esplicitazione delle correlate motivazioni, può definire termini e modalità di pagamento diversi rispetto a quelli indicati al comma 1 del presente articolo.</li><li>Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.</li></ol>



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

<p><b>ART. 35.</b> <b>RIMBORSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</li><li>Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.</li></ol>	<p><b>ART. 35.</b> <b>RIMBORSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.</li><li>Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</li><li>Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.</li><li>Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.</li><li>Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.</li></ol>
<p><b>ART. 38.</b> <b>DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Eventuali modalità per ottenere dilazioni di pagamento e/o ulteriori rateizzazioni sono disciplinate dal regolamento sulle entrate.</li></ol>	<p><b>ART. 38.</b> <b>DILAZIONI DI PAGAMENTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateizzazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.</li><li>Possono richiedere la rateazione delle singole rate di cui all'art. 33 i contribuenti:<ul style="list-style-type: none"><li>che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, a cui venga allegata l'ultima bolletta relativa alle suddette;</li><li>che versino in condizioni economiche disagiate, come certificato dal competente ufficio dei servizi sociali;</li><li>qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni a parità degli elementi posti a base di calcolo della tariffa (metrature e/o numero dei componenti);</li></ul></li><li>L'istanza deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell'avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione, completa dell'eventuale documentazione attestante i requisiti per accedere alla rateazione di cui al medesimo comma.</li><li>Per le utenze la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00. La rateazione è concessa con un numero massimo di 5 rate mensili a partire dalla data di scadenza delle rate previste dall'articolo 33;</li></ol>



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

	<p>5. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive: - il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione; - l'importo non può più essere rateizzato; - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.</p>
<p><b>ART. 41.</b> <b>CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.</li><li>2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</li><li>3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni che disciplinano il tributo e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.</li></ol>	<p><b>ART. 41.</b> <b>CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.</li><li>2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</li><li>3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.</li></ol>



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore l'01.01.2023, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

VISTA la legge del 27 luglio 2000, n. 212, che introduce nel nostro ordinamento lo Statuto del contribuente;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, ns. prot. n. 10308 del 15.12.2022, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

VISTE le modifiche agli articoli del *"Regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)"*; ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 21.06.2001;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. nr. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da nr. 13 consiglieri presenti e votanti

## **D E L I B E R A**

DI APPROVARE le modifiche al *"Regolamento l'applicazione Tassa sui Rifiuti (TARI)"*, come da allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale e come indicato in premessa;

DI DARE ATTO che le disposizioni contenute nell'allegato A) di modifica al Regolamento entrano in vigore dal 1<sup>o</sup> gennaio 2023;

DI DARE ATTO che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DI DELEGARE ogni successivo adempimento connesso all'adozione della presente deliberazione al funzionario responsabile del tributo;



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

DI DARE ATTO che il Regolamento entra in vigore nelle forme previste dall'Art. 89 dello Statuto Comunale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da nr. 13 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma IV del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.



# Comune di Pradalunga (BG)

*Paese delle pietre coti*

Il Presidente  
**F.to VALOTI NATALINA ELENA**

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. STEFANO VALLI**

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.  
Addì, 21-01-2023

L'Istruttore Amministrativo Delegato  
*Dott. Fabio Salvi*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*